

# **Ministero dell’ Economia e delle Finanze**

***Ufficio Legislativo-Finanze***

***Servizio Interrogazioni***

**Question time**

**in Commissione VI Finanze**

**n. 5-08103**

**On. Ungaro (IV)**

**ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame l’Onorevole interrogante fa riferimento alle agevolazioni di cui all’articolo 44 del DL 78/2010 il quale ha previsto, a partire dal 2011, la non imponibilità dei redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da docenza e ricerca, nella misura del 90% per IRPEF e del 100% per IRAP. Tale agevolazione, prevista per quattro periodi d’imposta, è stata estesa a sei, aumentabili a otto, undici e tredici, al ricorrere di condizioni e per effetto dell’articolo 5 del DL 34/2019.

L’onorevole interrogante nel rilevare come, a seguito di tale intervento, è stata sollevata la discriminazione che subivano coloro che prima erano reimpatriati, pregiudicati nella durata dell’applicazione, rispetto ai colleghi meno solleciti, fa presente come a tale vulnus si sia rimediato con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 763), stabilendo che docenti e ricercatori iscritti all’AIRE o cittadini di Stati membri UE, che avessero trasferito la residenza in Italia prima del 2000, risultando beneficiari dell’agevolazione al 31 dicembre 2019, potessero esercitare opzione per applicare l’estensione temporale, versando (al ricorrere di determinate condizioni) il 10% o 5% dei redditi prodotti nel periodo antecedente l’esercizio dell’opzione.

I provvedimenti AdE (31 marzo 2022 e 1° aprile 2022) hanno precisato che per i soggetti per cui il periodo di agevolazione di cui all’articolo 44 del DL 78/2010 si è concluso il 31 dicembre 2021, il termine per l’esercizio dell’opzione è al 180° giorno successivo alla pubblicazione, quindi al 30 settembre 2022. Benché i provvedimenti facciano riferimento al 31 dicembre 2021 come data di conclusione del periodo agevolato, suscettibile di estensione, per eventuale esercizio di opzione, le istruzioni di esercizio dell’opzione, a parere dell’Interrogante, andavano riferite non solo ai casi in cui il periodo originario si concludeva il 31 dicembre 2021, bensì anche a quelli in cui il periodo originario si sia concluso entro tale data.

Restano, pertanto, non disciplinati docenti e ricercatori che, avendo trasferito la residenza in Italia, risultavano titolari del regime agevolato al 31 dicembre 2019 ma non nel 2020 e/o 2021, infatti, in tali anni, sono stati assoggettati alla tassazione ordinaria, ma, avendo l’opzione per estendere l’agevolazione a 8, 11, 13 anni (a seconda dei presupposti), deve essere concessa la possibilità di rimborso di quanto indebitamente versato;

Tanto premesso, l’Onorevole interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario, al fine di evitare contenziosi, fornire univoca interpretazione che consenta ai soggetti richiamati di godere dell’agevolazione prevista dalla legge evitando discriminazioni.

Al riguardo, in merito alle questioni sollevate, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che è in fase di ultimazione la predisposizione di un documento di prassi, che sarà a breve pubblicato, con il quale saranno forniti i chiarimenti interpretativi richiesti.